

Codice A1419A

D.D. 21 gennaio 2022, n. 78

"ASSOCIAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA", con sede in Torino. Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 78/A1419A/2022

DEL 21/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “ASSOCIAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA”, con sede in Torino.
Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “ASSOCIAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA”, C.F. 80085600015, con sede in Torino, via del Carmine n. 13, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Associazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 40013 dell'11/11/2021;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 24/02/2003 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 322;

l'Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, come da atto a rogito del Dott. Remo Maria Morone, notaio in Torino, rep. n. 10650 del 12/10/2021, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino DPI il 20/10/2021, al n. 52405, al fine di modificare alcuni articoli dello Statuto, riformulando alcune parti dello stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'art. 2, gli articoli attinenti i poteri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'introduzione della categoria dei soci onorari;

vista la comunicazione di sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 821 del 11/01/2022, nella quale Regione Piemonte richiedeva ad integrazione della documentazione inoltrata, una dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il quorum di convocazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 20 c.c.;

preso atto che l'Ente in oggetto con nota acquisita al prot. n. 2069 del 20/01/2022, in accoglimento della richiesta avanzata, ha provveduto ad integrare quanto richiesto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

- di autorizzare l'iscrizione al n. 322 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della "ASSOCIAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA", con sede in Torino, via del Carmine n. 23. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

Art. 1 – L'Associazione, costituita con atto pubblico del notaio Leopoldo Bertolè 1^a aprile 1949, n. 3831/1963 di repertorio, registrato a Torino il 5 aprile 1949 al n. 15.748, ha la denominazione di: **"ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA"** (già "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE"), (più oltre anche "l'Istituto"), con sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

Art. 2 - L'Istituto persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tal fine esercita, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Istituto:

- a) cura e valorizza attraverso apposite ricerche il suo patrimonio originario costituito dalla documentazione originale relativa alla storia della guerra, della Resistenza e della deportazione in Piemonte;
- b) raccoglie e ordina la documentazione relativa alla storia del Piemonte nell'età contemporanea entro il contesto nazionale ed internazionale;
- c) sviluppa iniziative di aggiornamento e di ricerca e sperimentazione didattica, rivolte a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

- d) partecipa a iniziative di valorizzazione museale della documentazione raccolta;
- e) promuove ricerche, convegni, manifestazioni culturali e la pubblicazione di studi e monografie inerenti le voci di cui alle lettere a, b, c, d.

Art. 3 - Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità ed è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi di persone ed enti pubblici e privati;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, eredità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori.

Art. 5 - I Soci sono:

Fondatori, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Onorari

La qualifica di Soci Fondatori spetta agli intervenuti nell'atto costitutivo 1^a aprile 1949 e ai membri cooptati dal Comitato Direttivo istituito nello stesso atto costitutivo; quella degli altri Soci è correlata all'importo differenziato delle rispettive quote associative determinato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Possono essere Soci coloro che su presentazione di almeno due Soci ne facciano domanda al Consiglio Direttivo o che siano da questo invitati.

Il rigetto della domanda d'iscrizione o la decadenza della qualità di Socio vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

L'interessato che intenda presentare domanda d'iscrizione deve garantire il pagamento delle quote e deve perseguire le finalità che informano l'Istituto.

I Soci possono, secondo le norme che vengono stabilite da apposito regolamento, frequentare la biblioteca dell'Istituto, consultare l'archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali, fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'Istituto; hanno, inoltre, diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo ed in presenza di almeno un componente del Consiglio stesso o di suo delegato.

Art. 6 – L’Istituto tiene i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

L’Istituto deve inoltre tenere le scritture contabili ove richiesto dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 7 - L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, che hanno diritto di parteciparvi, prendere la parola ed esercitare il diritto di voto. Ogni Socio iscritto nel libro degli associati ha diritto ad esprimere un voto. I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell’Assemblea dei Soci:

- 1) l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ovvero del rendiconto per cassa;
- 2) l’approvazione del bilancio di previsione;
- 3) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- 4) la determinazione del numero e la nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori;
- 5) la promozione dell’azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) l’approvazione e la modifica di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione ovvero qualsiasi altra operazione straordinaria;
- 9) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per discutere sull’attività svolta dall’Istituto, approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa e deliberare sulle altre materie di sua competenza. L’Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

L’Assemblea dei Soci è regolarmente convocata con comunicazione diretta a tutti i Soci per lettera o per e-mail o con altra modalità che garantisca prova della ricezione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno metà dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle di cui ai numeri 6 e 8 del presente articolo, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati.

È ammessa la modalità di voto per corrispondenza o telematica. L'Assemblea può anche essere tenuta utilizzando, in tutto o in parte, sistemi di comunicazione audio/video a distanza purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione nei modi e limiti fissati dalla legge. Ciascun Socio non può essere portatore di più di quindici deleghe.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci.

I Consiglieri durano in carica due esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa del secondo esercizio e sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli: i Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e per l'attuazione dei suoi scopi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto disponga diversamente, e ogni seduta del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere tenute utilizzando, in tutto o in parte, sistemi di comunicazione audio/video a distanza purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, nonché un Segretario che può essere estraneo al Consiglio: essi durano in carica un esercizio, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, la detta rappresentanza spetta al Vice Presidente la cui firma, in nome dell'Istituto, farà di sé prova di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore dell'Istituto e, d'accordo con il Direttore e alle sue dipendenze, quel personale che riterrà opportuno e possibile nominare.

Art. 11 - Il Direttore dell'Istituto promuove e regola tutte le ricerche, gli studi e le manifestazioni varie di cui all'art. 2, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire periodicamente sull'attività svolta.

Art. 12 - Il Direttore può affidare, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, singoli incarichi a persone estranee all'Istituto.

Art. 13 - Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica due esercizi, scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa del secondo esercizio, ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione controlla annualmente la gestione economica dell'Istituto, ne rivede la contabilità e riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Ai fini del proprio funzionamento, per quanto riguarda l'attività scientifica e di ricerca, l'Istituto si avvale dell'opera di un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Istituto, spetta al Consiglio Direttivo assumere ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio residuo in conformità alle norme di legge salvo per quanto riguarda i beni archivistici, bibliotecari, artistici e storici la cui devoluzione è soggetta alle leggi speciali che li disciplinano.

Art. 17 - L'Istituto è socio dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri", secondo lo Statuto di detto ente.

Art. 18 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Luciano BOCCALATTE

Remo Maria MORONE